

Decreto federale sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni

del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata un'iniziativa parlamentare;

visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 30 gennaio 1990¹⁾;

visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 1990²⁾,

decreta:

I

L'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 74 cpv. 2

² Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che ha compiuto il diciottesimo anno di età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

3171

¹⁾ FF 1990 I 859

²⁾ FF 1990 I 1160

Decreto federale sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni del 5 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	477-477
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 450

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.